



**COMUNE DI VALDISOTTO**  
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO DI POLIZIA  
MORTUARIA  
E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 47 del 24.11.2025*

# Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali del Comune di VALDISOTTO (SO)

## **AGGIORNATO CON:**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
  - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
  - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”
  - D.P.C.M. 26 maggio 2000
  - Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
  - Legge 28 febbraio 2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
  - Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
  - D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
  - Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);
  - Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, aggiornata con L.R. n. 4/2019 e L.R. n. 15/2019
  - Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
- Regolamento regionale n. 4/2022.

## **PREMESSA:**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) CASA FUNERARIA: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:

1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
5. svolgimento delle cerimonie funebri;

b) SALA DEL COMMIATO: sala adibita all’esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all’interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

- c) **DEPOSITO MORTUARIO** (camera mortuaria): luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- d) **DEPOSITO DI OSSERVAZIONE**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- e) **LOCULO**: manufatto per la tumulazione individuale di feretro, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato III del regolamento regionale n. 4/2022.
- f) **FERETRO**: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
- g) **CELLETTE** (colombari, ossarietti, nicchie cinerarie): manufatti per la tumulazione di urne cinerarie e/o cassette di ossa.
- h) **SEPOLTURA PRIVATA**: sepoltura in manufatto (loculi o cellette) soggetta a concessione onerosa, a tempo determinato

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

#### **Articolo 2**

##### **Competenze**

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei responsabili di servizio individuati dal regolamento degli uffici e servizi di cui all'art. 89 del T.U. 267/2000.
- 2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
- 3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
- 4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

### **Articolo 3**

#### **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **Articolo 4**

#### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune e nell'apposita area cimiteriale – giardino delle rimembranze;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- h) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari
- i) il conferimento delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri in cinerario comunale;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

### **Articolo 5**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero e presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.
2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali o sul sito del Comune e alla porta d'ingresso del cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **TRASPORTO FUNEBRE**

#### **Articolo 6**

##### **Definizione di trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.

3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

#### **Articolo 7**

##### **Gratuità del trasporto funebre e recupero salme**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria -Tecnico Manutentivo mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 8**

##### **Autorizzazione al trasporto**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata all'incaricato del cimitero o del forno crematorio.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al luogo di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

## **Articolo 9**

### **Verifiche feretro**

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al personale addetto del cimitero o del forno crematorio.
3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

## **Articolo 10**

### **Orari e modalità per l'attività funebre.**

1. Il Sindaco fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri di culto.
2. Il Responsabile del servizio competente fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.

## **Articolo 11**

### **Cortei funebri**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Per i feretri di soggetti residenti provenienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario in attesa delle esequie.

## **Articolo 12**

### **Vigilanza**

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, verifica il regolare possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 33/2009 e dal regolamento regionale n. 4/2022, per l'impresa funebre e per gli addetti al trasporto, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.
- Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

## **CAPO III**

### **CIMITERI**

## **Articolo 13**

### **Cimitero**

1. Il Comune assicura la sepoltura dei defunti mediante i cimiteri:

Santa Maria Maddalena

Cepina

Piazza

Piatta

S. Lucia

Oga

## **Articolo 14**

### **Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.

2. Sono inoltre accolti nel cimitero, compatibilmente con le sepolture disponibili, i cadaveri di persone nate nel Comune anche se non residenti oppure che abbiano avuto in vita residenza nel Comune per un periodo di minimo 10 anni.

## **Articolo 15**

### **Piano cimiteriale**

1. Il Comune ha adottato il Piano Cimiteriale a norma dell'art. 18 del regolamento regionale n. 4/2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10.06.2013.

## **Articolo 16**

### **Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio comunale competente da rilasciarsi per comprovanti motivi.

## **Articolo 17**

### **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti previsti per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma dell'art. 72 della legge regionale n. 33/2009.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'autorità sanitaria detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
5. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **Articolo 18**

### **Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze**

1. A norma degli artt. 67 e 80 del D.P.R. n. 285/1990 in almeno un cimitero del comune è presente un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il piano regolatore cimiteriale individua l'ubicazione e le caratteristiche del giardino delle rimembranze.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

## **CAPO IV**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

## **Articolo 19**

### **Inumazione**

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le sepolture per inumazione hanno la durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento. In considerazione del clima invernale e dell'altimetria del Comune si ravvisa la necessità di un prolungamento della permanenza delle salme, pertanto il periodo di ordinaria inumazione delle salme è determinato in anni 25.
3. Analogamente a quanto indicato nel comma precedente, l'inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata minima protratta in anni 25.
4. Sono assegnate gratuitamente e non soggette a concessione.

## **Articolo 20**

### **Cippo**



1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, è consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di dimensioni e caratteristiche definite nel piano regolatore cimiteriale.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

## **Articolo 21**

### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati, cellette (ossarie, cinerarie) - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 285/1990
4. Le tumulazioni di feretri sono consentite nei cimiteri di Santa Maria Maddalena e Piazza.

### **CAPO V**

## **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

## **Articolo 22**

### **Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello indicato all'art. 19, c.2 del presente regolamento. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle di resti mortali inconsunti.
  2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
  3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria – Servizio Tecnico Manutentivo - con proprio provvedimento.
  4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si procede alla raccolta delle ossa.
  5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. I costi saranno posti a totale carico dei parenti del defunto.
- Nel caso che alla data della esumazione non sia pervenuto l'assenso alla cremazione dei resti mortali inconsunti, gli stessi permarranno nella fossa originaria per ulteriori anni 10, con l'obbligo di utilizzo di enzimi acceleranti la decomposizione e con oneri di ripristino a carico dei parenti medesimi.

6. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

## **Articolo 23**

### **Esumazioni ordinarie a scadenza**

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria - Servizio Tecnico Manutentivo - autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Periodicamente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria – Servizio Tecnico Manutentivo - curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. Nella determinazione della tariffa di esumazione vanno ricompresi i costi per la rimozione e l'eventuale smaltimento dei manufatti posti sulle sepolture, salvo che gli stessi siano recuperabili a norma del successivo art. 30.

## **Articolo 24**

### **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

## **Articolo 25**

### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato, per trasferimento in altra sepoltura o per cremazione;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Periodicamente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria - Servizio Tecnico Manutentivo - cura la stesura dello scadenzario delle concessioni.
5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti ossei raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di

concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non dispongano gli aventi titolo, i resti mortali potranno essere inumati in campo indecomposti, per la durata di anni 10, riducibili nel caso di impiego di enzimi acceleranti la decomposizione.

8. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato a cremazione, previo assenso degli aventi diritto e con costi a carico dei parenti del defunto, in contenitori di materiale facilmente combustibile.

9. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'A.T.S. competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

10. Qualora dalla esumazione / estumulazione ordinaria derivino urne cinerarie o cassette di ossa sepolte insieme al feretro da esumare o estumulare, queste saranno collocate in ossario / cinerario comune, salvo diversa disposizione richiesta dagli aventi titolo, previo eventuale pagamento della tariffa.

## **Articolo 26**

### **Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

2. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 1 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

## **Articolo 27**

### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, oppure la loro cremazione con successiva destinazione in cinerario comune o in celletta previo pagamento della relativa tariffa.

## **Articolo 28**

### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001, come indicato nell'art. 4 del presente regolamento.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta o loculo, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, la tariffa deve essere corrisposta, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento.

## **Articolo 29**

### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio comunale competente prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 30**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intendente utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO VI**

#### **CREMAZIONE, DISPERSIONE ED ADDIFAMENTO CENERI**

### **Articolo 31**

#### **Crematorio**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai famigliari della persona defunta.

### **Articolo 32**

#### **Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune.
2. A norma dell'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 130/2001 l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie (vedi art. 3 DPR

n. 254/2003), previo assenso dei parenti aventi titolo di cui agli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di pluralità di parenti di pari grado più prossimo, dalla maggioranza degli stessi. L'assenso è reso contestualmente all'istanza o mediante dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

3. Nel caso di irreperibilità dei parenti aventi titolo, la cremazione può essere autorizzata dopo la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio online, per 30 giorni.

La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, dopo approfondite ricerche anagrafiche.

4. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali possono essere oggetto di affidamento. Successivamente all'affidamento non ne può essere autorizzata la dispersione in natura, ma solamente il loro conferimento nel cinerario comune.

### **Articolo 33**

#### **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri o conservato dall'affidatario in caso di affidamento.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conferite al cinerario comune.

5. A norma della L.R. 33/2009 e del regolamento regionale n. 4/2022 è consentita solamente la tumulazione dell'urna cineraria. E' in ogni caso vietata l'inumazione o l'interramento dell'urna cineraria.

### **Articolo 34**

#### **Affidamento dell'urna cineraria**

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.

2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, al Comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.

3. Il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve farsi su modulo regionale.

4. Il trasferimento da un Comune all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune che ha autorizzato l'affidamento.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

6. La variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al Comune che ha autorizzato l'affidamento.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del Comune ove ubicate, e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura o il conferimento al cinerario comune, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.

8. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.

Non è consentita la dispersione delle ceneri provenienti da precedente affidamento.

9. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno e previ accordi con l'affidatario, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

10. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili).

11. Non è consentito l'interramento dell'urna cineraria.

12. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

## **Articolo 35**

### **Dispersione delle ceneri**

1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute.

2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 30/3/2001, n. 130.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

5. Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento.

6. Nell'interno del vecchio cimitero di Cepina è presente un'area destinata a Giardino delle Rimembranze, per la dispersione delle ceneri. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento delle sole ceneri. E' vietata l'aspersione superficiale.

7. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada),

8. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

9. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.

Nel territorio del Comune di Valdisotto è vietata la dispersione:

- Tratti del fiume Adda nel centro abitato
- Torrenti, nei tratti e periodi non ad alveo pieno
- Nelle aree adibite ad attività sciistiche, nei mesi da novembre ad aprile

E' vietata l'immissione in acqua dell'intera urna, anche se biodegradabile.

10. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

11. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

12. E' eseguita a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, la dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;

13. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'operatore cimiteriale.

14. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

## **CAPO VII**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Articolo 36**

##### **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Articolo 37**

##### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, con eccezione dei cani guida per non vedenti.

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **Articolo 38**

##### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 39**

### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

## **Articolo 40**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o passaggi attigui.

## **Articolo 41**

### **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione



di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

## **Articolo 42**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **CAPO VIII**

### **SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI**

## **Articolo 43**

### **Sepulture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune possono riguardare sepolture individuali (loculi, cellette ossee e cinerarie).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepolture private (tumulazioni), contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 per le tumulazioni ed estumulazioni.
5. La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
8. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
  - la durata;
  - la/e persona/e concessionari/ie;
  - i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - l'eventuale restrizione del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
9. Destinatari delle concessioni di cui al comma 2 sono tutti i soggetti elencati all'art. 14.

#### **Articolo 44**

##### **Limiti e durata delle concessioni.**

1. I loculi sono concessi solo in presenza di cadavere da tumulare e le cellette solo in presenza di urne cinerarie o cassette di ossa da seppellire.
2. Le concessioni hanno la seguente durata:
  - loculi: anni 35 anni rinnovabili per una sola volta;
  - cellette cinerarie e ossarie: anni 35 rinnovabili per una sola volta;
3. Le concessioni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto o, se precedente, dalla data di tumulazione.
4. I loculi sono assegnati in ordine cronologico, progressivamente partendo dalla fila più alta, procedendo da sinistra verso destra.
5. Nelle cellette è consentito l'inserimento di più urne cinerarie e/o cassette di ossa, fino a capienza.

#### **Articolo 45**

##### **Rinuncia**

1. Nel caso di rinuncia ad una concessione, per qualsiasi ragione, non spetta al concessionario o aventi titolo alcun rimborso ed il manufatto torna nella disponibilità del Comune, che può assegnarlo con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il manufatto oggetto di rinuncia deve essere liberato, a spese del concessionario o aventi titolo. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la rinuncia.

#### **Articolo 46**

##### **Riuso dei loculi**

1. Quando si estingue per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo deve essere pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente e pagamento della relativa tariffa.

#### **Articolo 47**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente

sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **Articolo 48**

### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

## **Articolo 49**

### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile di Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Articolo 50**

### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati e con oneri a carico degli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **CAPO IX**

### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Articolo 51**

##### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Articolo 52**

##### **Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **Articolo 53**

##### **Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

#### **Articolo 54**

##### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

## **Articolo 55**

### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile di Servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Articolo 56**

### **Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

## **CAPO X**

### **ATTIVITA' FUNEBRE**

## **Articolo 57**

### **Imprese di Onoranze Funebri**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
  - b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
  - d) Trasporto funebre;
  - e) Trattamenti di tanatocosmesi;
  - f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
  - g) Eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

## **Articolo 58**

### **Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. L'attività funebre è incompatibile con:

- a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- b) Servizio obitoriale;
- c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
- d) Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della legge regionale 30/12/2009, n. 33.

## **CAPO XI**

### **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **Articolo 59**

##### **Gestione**

1. Il Comune di Valdisotto gestisce in economia il servizio di illuminazione elettrica votiva delle sepolture nel recinto dei cimiteri.
2. Verrà applicata una tariffa maggiorata per i loculi provvisti di illuminazione votiva negli importi determinati dalla Giunta Comunale
3. E' vietato agli utenti di asportare, cambiare le lampadine, modificare, o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi non autorizzati, cedere o subaffittare la corrente, comunque portare modificazioni all'impianto esistente.
3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento del danno.

## **CAPO XII**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 60**

##### **Rifiuti**

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 61**

##### **Mappa**

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

## **Articolo 62**

### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **Articolo 63**

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

## **Articolo 64**

### **Cautele**

1. Per le operazioni di esumazione straordinaria e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.

## **Articolo 65**

### **Senso comunitario della morte**

1. Al fine di conservare la memoria dei defunti ed il senso di appartenenza alla comunità locale, è consentito apporre nel cimitero, a cura e spese dei congiunti, una targa ricordo per i defunti, anche dopo la esumazione o estumulazione.
2. La Giunta Comunale stabilisce per ciascun cimitero la posizione e collocazione delle targhe ricordo, nonché le dimensioni, le caratteristiche ed i contenuti e le eventuali tariffe.

## **CAPITOLO XIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

## **Articolo 66**

### **Rilevazione delle inumazioni e tumulazioni esistenti**

1. Allo scopo di efficientare l'uso delle aree destinate ad inumazione, in assenza di registrazioni pregresse, si procederà, anche ricorrendo a ditte del settore, alla rilevazione delle sepolture ad inumazione esistenti, per ciascun cimitero, quale azione prodromica al recupero di aree per le future esigenze di sepoltura, mediante esumazione delle salme più datate.
2. Analoga procedura consentirà di rilevare le sepolture a tumulazione ed i dati relativi ai defunti ivi sepolti

## **Articolo 67**

### **Concessioni**

1. Le sepolture in loculi e cellette (ossari e cinerari), esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non sussiste l'atto di concessione, si intendono di durata di anni 35, decorrenti dalla data di morte della persona che vi è sepolta, rinnovabile una sola volta. Qualora nelle cellette siano presenti due o più urne o cassette di ossa, la decorrenza della concessione parte dalla data di tumulazione della prima che vi è stata inserita, se nota, diversamente dalla data di morte più remota.
2. Nello schedario, eventualmente tenuto con mezzi informatici, viene annotata l'identità dei defunti le cui spoglie vi sono tumulate, nonché dei parenti di ciascun defunto tumulato, tenuti all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento ed al pagamento delle relative tariffe.

## **Articolo 68**

### **Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni per le quali non risulti il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

## **CAPITOLO XIV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 69**

### **Tariffe**

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

## **Articolo 70**

### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

## **Articolo 71**



### **Sanzioni**

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7bis del T.U. n. 267/000 e dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009.
2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato.

### **Articolo 72**

#### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il 01.01.2026. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.